



Unione montana Valbrenta

- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 3 del 20 marzo 2014 avente per oggetto: "Esame delle osservazioni e approvazione dello Statuto dell'Unione montana Valbrenta";
- deliberazione del Consiglio dell'Unione montana n. 4 del 20 marzo 2014 avente per oggetto: "Nomina del Presidente dell'Unione montana"

N. 03

UNIONE MONTANA VALBRENTA

TRA I COMUNI DI:
 BASSANO DEL GRAPPA POVE DEL GRAPPA, SOLAGNA,
 SAN NAZARIO, CAMPOLONGO SUL BRENTA, VALSTAGNA E CISMON
 DEL GRAPPA


 PALAZZO GUARNIERI
 36020 CARPANE' DI SAN NAZARIO (VI)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DI CONSIGLIO**

L'anno duemilaQUATTORDICI addì 20 del mese di Marzo alle ore 20,00 nella sala della Comunità Montana del Brenta, si è riunito il Consiglio della costituenda dell'Unione Montana Valle del Brenta presieduto dal Presidente provvisorio dell'Unione Angelo Moro, con l'assistenza del Segretario, Gianni Cecon.

	Presenti	Assenti
ANDOLFATTO DIEGO	✓	
BIANCHIN FRANCESCO	✓	
BOMBIERI ERMANDO	✓	
CAMPANA RENATO	✓	
COSTA LORIANO	✓	
CIMATTI STEFANO		✓G.
FERAZZOLI LUCA	✓	
FERRACIN ROBERTO	✓	
GOBBATO PAOLO	✓	
ILLESÌ MAURO	✓	
MERLO FRANCO	✓	

	Presenti	Assenti
MOCELLIN FAUSTO	✓	
MOCELLIN ORIO	✓	
MORO ANGELO	✓	
NERVO CARLO		✓
PERLI CARLO	✓	
PIER EGIDIO FIORESE	✓	
ROSSI RUGGERO	✓	
SERSE CAPUZZI	✓	
TODESCO MAURIZIO	✓	
ZEN MAURO		✓

Presenti N. 18 Assenti N. 3

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

OGGETTO

Esame delle osservazioni e approvazione dello Statuto dell'Unione Montana Valbrenta

PARERI

a sensi art.49 D.Lgvo
 267/2000, sulla
 proposta della
 presente deliberazione.

AREA:
 Amministrativo-contabile


non presenta
 rilevanza tecnica

PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO
 per la regolarità
 tecnica

Lì/ 20.03.2014



**AREA
 AMMINISTRATIVO
 CONTABILE**


Non presenta
 rilevanza contabile

PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO
 per la regolarità
 contabile.

Lì/ 20.03.2014



Il Presidente provvisorio relaziona:

"Il Consiglio dell'Unione montana, nella seduta del 23.07.2013, con deliberazione n. 2, ha provveduto all'adozione dello statuto secondo le disposizioni della L.R. n. 40/2012 e della successiva D.G.R. n. 2651/2012.

La predetta deliberazione è stata pubblicata all'albo della Comunità montana e all'albo pretorio di ciascun comune interessato per la formulazione di proposte ed osservazioni.

Sono giunte alla Comunità montana le osservazioni del sig. Michele Mocellin (trasmesse dal comune di Solagna) all. 1) e del Presidente della Comunità montana del Brenta formulate sulla base delle indicazioni raccolte in vari incontri informali con il consiglio dell'Unione stessa all. 2)."

Il Presidente dà quindi lettura delle osservazioni presentate dal Sig. Michele Mocellin e propone al Consiglio di **accogliere** l'osservazione:

n. 1 - Art. 4 (Scopi e funzioni)

Dopo la lettera i) del punto 1. aggiungere: "*l) promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.*"

In quanto in linea con gli scopi dell'Unione Montana.

E di **non accogliere** le seguenti osservazioni:

n. 2 - Art. 7 (Composizione del Consiglio)

Dopo il punto 6. aggiungere: "*7. Ai componenti del consiglio dell'Unione non spetta alcuna forma di compenso per la partecipazione alle sedute consiliari.*"

n. 3 - Art. 13 (Commissioni consiliari)

Dopo il punto 3. aggiungere: "*4. Ai componenti le Commissioni consiliari non spetta alcuna forma di compenso per la partecipazione alle sedute delle Commissioni.*"

n. 4 - Art. 14 (Presidente)

Dopo il punto 11. Aggiungere: "*12. Al Presidente non spetta alcuna forma di compenso per l'esercizio di tali funzioni.*"

n. 5 Art. 15 (La Giunta)

Dopo il punto 10. Aggiungere: "*11. Ai componenti la Giunta dell'unione no spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute della Giunta.*"

in quanto già la legge stabilisce che nessun compenso può essere attribuito per tali funzioni ed essendo quindi materia riservata alla legge non rientra tra le competenze dello statuto.

Propone quindi di effettuare un'unica votazione per le osservazioni presentate dal Sig. Michele Mocellin. Il Consiglio accoglie la proposta del Presidente.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

SENTITA la proposta del Presidente di accogliere l'osservazione n. 1 del Sig. Michele Mocellin e di non accogliere le proposte n.2 - 3 - 4 - 5.

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di accogliere l'osservazione le Sig. Michele Mocellin, n. 1 - **Art. 4 (Scopi e funzioni)** - Dopo la lettera i) del punto 1. aggiungere: "*l) promuovere la fusione di tutti o parte dei Comuni associati.*"
- Di non accogliere le osservazioni:
n. 2 - Art. 7 (Composizione del Consiglio) - Dopo il punto 6. aggiungere: "*7. Ai componenti del consiglio dell'Unione non spetta alcuna forma di compenso per la partecipazione alle sedute consiliari.*"

n. 3 - **Art. 13 (Commissioni consiliari)** - Dopo il punto 3, aggiungere: "4. Ai componenti le Commissioni consiliari non spetta alcuna forma di compenso per la partecipazione alle sedute delle Commissioni."

n. 4 - **Art. 14 (Presidente)** - Dopo il punto 11. Aggiungere; "12. Al Presidente non spetta alcuna forma di compenso per l'esercizio di tali funzioni."

n. 5 **Art. 15 (La Giunta)** - Dopo il punto 10. Aggiungere: "11. Ai componenti la Giunta dell'unione non spetta alcun compenso per la partecipazione alle sedute della Giunta."

Il Presidente provvisorio dà quindi lettura del documento di osservazioni presentato dal Presidente della Comunità montana del Brenta e, poiché si tratta di osservazioni concordate con il Consiglio nel corso di varie sedute informali, ne propone l'approvazione.

Alla discussione intervengono i seguenti consiglieri:

Campana Renato – chiede se spetta al Presidente scegliere gli assessori, ritenendo altresì opportuno che siano rappresentati in Giunta i comuni più popolosi. Chiede inoltre se il direttore e i dirigenti presteranno la propria collaborazione gratuitamente o se dovranno essere remunerati.

Luca Ferazzoli – fa presente di non condividere l'impostazione della legge regionale n.40 che limita il numero degli assessori e pertanto non permette la rappresentanza di tutti i comuni nella Giunta dell'Unione. Fa presente che a tal proposito è stata prevista "Conferenza dei Sindaci" che diventa un'importante supporto alla Giunta stessa esprimendo in particolare pareri obbligatori sulla gestione delle funzioni e dei servizi comunali.

Orio Mocellin – ritiene non corretto prevedere che la Giunta sia formata da rappresentanti dei comuni più grandi perché penalizzerebbe irrimediabilmente quelli più piccoli.

Campana Renato – chiede se la costituzione dell'Unione comporta un aumento della spesa.

Fausto Mocellin – fa presente che le integrazioni allo Statuto proposte dal Presidente della Comunità Montana del Brenta sono state concordate nel corso di più incontri informali del consiglio con lo scopo di rendere più funzionale la futura unione e pertanto dichiara il suo parere favorevole all'approvazione.

Roberto Ferracin – fa presente di aver proposto due emendamenti nel corso dell'ultimo incontro informale del Consiglio che però non risultano inseriti nel testo presentato dal Presidente.

Propone quindi i seguenti emendamenti allo Statuto:

"n.1 – Art.14 comma 5. E' stato cancellato il richiamo al regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi.

Secondo noi è opportuno lasciare quella frase perché la regola sulle nomine non è di rango statutario, ma sta bene nel regolamento.

n.2 - Sempre nello stesso articolo alla lettera 'e' quando si parla di nomina e revoca di direttore ecc. 'Attraverso una scelta a carattere esclusivamente fiduciaria e discrezionale...' non libera nessuno da responsabilità personali secondo noi anche gravi. Tra l'altro la revoca non potrà mai essere non motivata e non giustificata perché incide sui diritti del lavoratore. Inoltre quando si parla di nomina e di revoca del direttore, dirigenti, responsabili ecc.' desideriamo che venga aggiunta questa frase: 'scegliendoli fra i collaboratori con contratto di lavoro dipendente o autonomo già in servizio o comunque selezionati con procedura pubblica'.

Luca Ferazzoli - dichiara di essere favorevole per il primo emendamento mentre dichiara la sua contrarietà per il secondo in quanto ritiene che nella scelta del direttore e dei dirigenti debba essere garantita la più ampia possibilità di scelta pur nell'ambito di preventive procedure di selezione previste dalla legge.

Il Presidente quindi, sentiti gli interventi dei consiglieri, propone al Consiglio di accogliere le osservazioni di cui al documento presentato dal Presidente della Comunità Montana del Brenta e allegato al presente verbale quale parte integrante effettuando un'unica votazione.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA

Con voti favorevoli n.16 – contrari n.1 (Campana Renato) – Astenuti n.1 (Ferracin Roberto)

DELIBERA

di accogliere integralmente le osservazioni proposte dal Presidente della Comunità montana allegate alla presente deliberazione.

Il Presidente propone quindi al Consiglio di deliberare sulla proposta di integrazione presentata dal Cons. Roberto Ferracin con separata votazione per i due emendamenti.

Pone quindi in votazione l'emendamento n.1.

La votazione avvenuta per alzata di mano dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n.18
Voti favorevoli n, 18

Il Presidente proclama accolto l'emendamento.

Il Presidente pone quindi in votazione l'emendamento n.2

La votazione avvenuta per alzata di mano dà il seguente risultato:
Consiglieri presenti e votanti n.18
Voti favorevoli n. 2 (Ferracin e Campana)
Contrari n.16

Il Presidente proclama respinto l'emendamento

A conclusione delle operazioni di valutazione delle osservazioni il Presidente propone di procedere all'approvazione dello Statuto dell'Unione Montana Valbrenta nel testo così come modificato dal recepimento delle osservazioni sopra indicate.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE MONTANA VALBRENTA

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 N° 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 N° 135 relativo alle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO, in particolare, l'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00 così come modificato dal D.L. 95/12 sopra citato;

VISTE:

- la legge regionale del 27 aprile 2012 N° 18 relativa alla disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- la legge regionale del 28 settembre 2012 N° 40 relativa alle norme in materia di unioni montane;
- la legge regionale del 28 dicembre 2012 N° 49 di modifica delle su richiamate leggi regionali;

RICHIAMATE:

- la Delibera della Giunta Regionale del Veneto N°2651 del 18 dicembre 2012 con la quale venivano date le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale N°40/12;
- la delibera della Giunta Regionale N° 771 del 21 maggio 2013 relativa al piano di riordino per la determinazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane, approvazione primo stralcio;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio dell'Unione Montana Valle del Brenta n. 2 del 23.07.2013, esecutiva a sensi di legge, relativa all'adozione dello Statuto dell'Unione Montana medesima;

CONSIDERATO che la predetta deliberazione, unitamente allo Statuto adottato, è stata pubblicata nei Comuni interessati come disposto dalla citata deliberazione della Giunta Regionale n. 2651/2012;

VISTE le comunicazioni pervenute dai predetti Comuni che certificano la pubblicazione della deliberazione di Consiglio dell'Unione Montana n. 2 del 23.07.2013 per un periodo di quindici giorni e che nel suddetto periodo non sono pervenute osservazioni o proposte in merito allo Statuto dell'Unione Montana ad eccezione del comune di Solagna che in data 09.09.2013 ha trasmesso le osservazioni presentate dal Sig. Michele Mocellin residente nello stesso Comune;

VISTE inoltre le osservazioni del Presidente concordate nel corso dei vari incontri informali del Consiglio dell'unione;

PRESO atto delle osservazioni accolte che modificano il testo dello statuto approvato con deliberazione n. 2 del 23.07.2013;

VISTI pareri favorevoli sulla proposta della presente deliberazione a sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 dal Segretario della Comunità montana;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1. Di dare atto** che le premesse della presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2. Di approvare** lo Statuto dell'Unione Montana Valbrenta così come allegato al presente atto e risultante dalle modifiche apportate dal recepimento delle osservazioni approvate dal Consiglio medesimo;
- 3. Di dare mandato** agli uffici dell'Ente di trasmettere la presente deliberazione e l'allegato Statuto alla Regione Veneto per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto;
- 4. Di dichiarare**, con successiva distinta votazione, ad unanimità di voti favorevoli, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente provvisorio
Angelo Moro

Angelo Moro



Il Segretario
Gianni Ceccon

Gianni Ceccon

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Carpanè, 22 0 MAG 2014



Il Segretario
Gianni Ceccon

Gianni Ceccon

La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio dal _____ ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 3 del D.L.gvo 267/2000.

Carpanè, _____

Il Segretario
Gianni Ceccon

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale venne pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Carpanè, _____

Il Segretario
Gianni Ceccon

UNIONE MONTANA VALBRENTA

TRA I COMUNI DI:

BASSANO DEL GRAPPA POVE DEL GRAPPA, SOLAGNA,
SAN NAZARIO, CAMPOLONGO SUL BRENTA, VALSTAGNA E CISON DEL GRAPPA



PALAZZO GUARNIERI
36020 CARPANE' DI SAN NAZARIO (VI)

STATUTO

L.R. 40/2012

Adottato con deliberazione di Consiglio n.02 del 23.07.2013
Approvato con deliberazione del Consiglio n.03 del 20.03.2014

INDICE

TITOLO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 (*Denominazione e natura giuridica*)
- Art. 2 (*Ambito territoriale*)
- Art. 3 (*Sede*)
- Art. 4 (*Scopi e funzioni*)
- Art. 5 (*Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione montana*)

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- Art. 6 (*Organi*)
- Art. 7 (*Composizione del Consiglio*)
- Art. 8 (*Competenze del Consiglio*)
- Art. 9 (*Modalità di convocazione*)
- Art. 10 (*Regolamento del Consiglio*)
- Art. 11 (*Diritti e doveri dei componenti del Consiglio*)
- Art. 12 (*Modifica della composizione dell'organo consiliare*)
- Art. 13 (*Commissioni consiliari*)
- Art. 14 (*Presidente*)
- Art. 15 (*La Giunta*)
- Art. 16 (*La Conferenza dei Sindaci*)

TITOLO III ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

- Art. 17 (*Partecipazione popolare*)

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

- Art. 18 (*Principi strutturali e organizzativi*)
- Art. 19 (*Personale*)
- Art. 20 (*Organizzazione degli uffici e del personale*)
- Art. 21 (*Segretario*)
- Art. 22 (*Direttore Generale*)
- Art. 23 (*Responsabili degli uffici e dei servizi*)

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 24** (*Attività finanziaria e bilanci*)
- Art. 25** (*Rapporti finanziari con i Comuni aderenti*)
- Art. 26** (*Il Revisore*)
- Art. 27** (*Tesoreria*)
- Art. 28** (*Controllo di gestione*)

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 29** (*Regolamenti*)
- Art. 30** (*Rinvio*)
- Art. 31** (*Modifiche statutarie*)
- Art. 32** (*Norme transitorie*)
- Art. 33** (*Entrata in vigore*)

TITOLO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1
(Denominazione e natura giuridica)

1. Il presente Statuto stabilisce, ai sensi della legge regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni, le norme fondamentali sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Unione montana denominata Valbrenta.

2. L'Unione montana Valbrenta è un ente locale ai sensi dell'art. 2, primo comma, e dell'art. 32 del D.Lgs. n. 267/2000 ed è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico.

Art. 2
(Ambito territoriale)

1. L'ambito territoriale dell'Unione montana Valbrenta è costituito dal territorio dei Comuni di Bassano del Grappa, Campolongo sul Brenta, Cisono del Grappa, Pove del Grappa, San Nazario, Solagna e Valstagna.

2. L'Unione montana opera nel territorio montano e non montano dei Comuni che ne fanno parte, secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione montana, ai sensi di quanto stabilito dalla L.R. n. 40/2012, succede in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi alla Comunità montana del Brenta e costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e dei servizi che i Comuni le conferiscono.

Art. 3
(Sede)

1. L'Unione montana Valbrenta ha la propria sede legale in Carpanè di San Nazario, Palazzo Guarnieri. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono di regola nella predetta sede.

2. In considerazione di necessità logistiche, tecniche ed organizzative, nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, anche presso i Comuni aderenti.

3. L'Unione montana può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 4
(Scopi e funzioni)

1. L'Unione montana persegue i seguenti scopi:

- a) svolgere l'esercizio associato di funzioni e servizi per i Comuni compresi nell'ambito territoriale di cui all'articolo 2;
- b) promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi e generali;
- c) collaborare con i Comuni aderenti per migliorare le condizioni di vita dei cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizi;
- d) sostenere e tutelare l'associazionismo quale manifestazione di impegno civile, politico e culturale, tendente a favorire i processi di promozione civile e di solidarietà sociale, favorendone la diffusione e supportandone le iniziative e le attività;
- e) razionalizzare e contenere la spesa al fine di migliorare i livelli di funzionalità, economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa;
- f) tutelare e valorizzare le specifiche risorse territoriali nonché le identità culturali, linguistiche, architettoniche, storiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti;
- g) promuovere la tutela dell'ambiente, uno sviluppo economico sostenibile, la salvaguardia e il razionale assetto del territorio montano;
- h) promuovere la partecipazione delle popolazioni montane al generale processo di sviluppo socio-economico della montagna, favorendone in particolare le condizioni di residenza, di sviluppo demografico e la crescita culturale, professionale ed economica;
- i) cooperare allo sviluppo economico locale, anche con riguardo alla programmazione decentrata e negoziata nonché alle intese programmatiche d'area ;
- l) promuovere la fusione di tutti o parte dei comuni associati.

2. L'Unione esercita le funzioni e i servizi di seguito indicati:

- a) gestione associata delle funzioni e dei servizi dei Comuni aderenti, ivi comprese le funzioni fondamentali così come individuate dalla legislazione nazionale;
- b) gestione, nell'ambito territoriale di riferimento, delle funzioni amministrative già attribuite o delegate dalla legislazione nazionale e regionale alle Comunità montane;

- c) gestione delle specifiche competenze di tutela e di promozione della montagna attribuite in attuazione a quanto disposto dall'articolo 44 comma 2 della Costituzione e dalle leggi in favore dei territori montani, ivi compresi gli interventi speciali per la montagna finalizzati ad ovviare gli svantaggi naturali e permanenti insiti nei territori montani, in modo da assicurare la permanenza e pari opportunità alle popolazioni residenti sotto il profilo ambientale, civico, economico e sociale.
- d) ulteriori funzioni attribuite alle Unioni montane dalla Regione, dalle Provincie e dai Comuni.

3. Le funzioni dei Comuni di cui al precedente comma 1, lettera a) sono esercitate in forma associata dall'Unione montana previo conferimento da parte dei Comuni stessi, secondo le modalità indicate al successivo articolo 5.

4. Le funzioni di cui al comma 2 lett. b), c) e d) sono esercitate sulla base delle indicazioni del piano pluriennale di sviluppo socio-economico per la realizzazione di opere ed interventi attraverso i programmi annuali operativi di esecuzione del piano stesso:

Art. 5

(Modalità di conferimento di funzioni e servizi all'Unione montana)

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni aderenti all'Unione avviene sulla base di atti deliberativi comunali di affidamento.

2. L'esercizio di tali funzioni da parte dell'Unione montana potrà avvenire a condizione che l'atto deliberativo di cui al comma 1 venga accettato dall'Unione e contenga i seguenti elementi:

- a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- d) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- e) la durata e le modalità di recesso.

3. L'Unione montana può svolgere l'esercizio di ogni funzione amministrativa, propria o delegata, che i Comuni aderenti conferiscano alla stessa, nonché la gestione diretta o indiretta, anche mediante partecipazione ad altri enti, associazioni, società di capitali a partecipazione pubblica e, in generale, ad ogni altra figura ammessa dalla normativa vigente, di servizi pubblici locali.

4. L'individuazione delle competenze oggetto di conferimento è operata in modo da rendere efficiente lo svolgimento dell'azione amministrativa da parte dell'Unione montana, in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei.

5. Qualora tutti o parte dei Comuni partecipanti all'Unione intendano utilizzare lo strumento della convenzione per l'esercizio in forma associata delle funzioni o dei servizi ex art. 5

comma 1 bis della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40, l'Unione può stipulare con gli stessi Comuni convenzioni ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000, che deve prevedere gli elementi di cui al secondo comma del presente articolo.

6. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni partecipanti all'Unione, ma non obbligati ex lege alla gestione associata, previo conferimento secondo le modalità di cui al comma 1 o stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

7. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

Art. 6 (Organi)

1. Sono organi dell'Unione:

- a) il Consiglio
- b) il Presidente
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo esercitano le funzioni loro attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti approvati dal Consiglio dell'Unione Montana nel rispetto del principio della separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

Art. 7 (Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio è composto dai Sindaci dei Comuni membri dell'Unione e da due Consiglieri comunali per ciascun Comune eletti dai rispettivi Consigli, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Il Sindaco del Comune associato è componente di diritto del Consiglio dell'Unione. In detto organo il Sindaco è sostituito dal Vice Sindaco nei casi di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso, nonché nei casi di assenza, di impedimento temporaneo e di sospensione dall'esercizio della funzione ai sensi dell'articolo 59 del D.Lgs. 267/2000. Non è ammessa la delega ad altro amministratore. I componenti il Consiglio dell'Unione rimangono in carica fino al momento della convalida nei nuovi eletti.

2. I Comuni provvedono ad eleggere i nuovi rappresentanti, diversi dal Sindaco, entro quarantacinque giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio comunale per qualsiasi ragione avvenuta.
3. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario che sostituisce il Sindaco e gli altri due rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione. In tal caso al Commissario vanno computati tre voti.
4. I Sindaci, entrano in carica al momento della proclamazione e cessano con la scadenza del mandato, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.
5. I Consiglieri, diversi dai Sindaci, entrano in carica all'atto della nomina del Consiglio comunale e cessano con la nomina dei nuovi eletti da parte del Consiglio comunale, fatto salvo quanto disposto dal comma 3.
6. Il Consiglio dell'Unione montana, nella prima seduta, procede alla verifica di eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità. Alla seduta partecipano anche i consiglieri oggetto di verifica.

Art. 8
(Competenze del Consiglio)

1. Il Consiglio dell'Unione montana esercita funzioni d'indirizzo, programmazione e controllo; sono di competenza del Consiglio le funzioni ad esso attribuite dalla legge e, in particolare, quelle indicate nell'art. 42, comma 2 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000.
2. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.
3. Il Consiglio elegge il Presidente dell'Unione.

Art. 9
(Modalità di convocazione)

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente:
 - per determinazione del medesimo;
 - su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica;
 - su richiesta deliberata dalla Giunta;
 - su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali.
2. L' adunanza del Consiglio per l'elezione del Presidente avviene su convocazione e sotto la presidenza del Sindaco più anziano di età.

3. Il Presidente stabilisce l'elenco degli oggetti da trattare nelle sedute, salvo i casi in cui la convocazione avvenga in via straordinaria su richiesta di un quinto dei Consiglieri in carica, su richiesta deliberata dalla Giunta o su richiesta deliberata da uno o più Consigli comunali. In questi ultimi casi sono i soggetti che hanno chiesto la convocazione a determinare gli argomenti presentando una proposta di deliberazione.

4. L'attività del Consiglio si svolge presso la sede dell'Unione Montana oppure, secondo necessità, presso altre sedi strutturalmente adeguate, individuate nei Comuni aderenti ed indicate nella convocazione.

5. La convocazione del Consiglio, unitamente all'elenco degli argomenti da trattare, deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data di adunanza a ciascun componente, agli indirizzi da questi comunicati e mediante posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, e altri strumenti, ove concordati con gli interessati, che consentano l'accertamento della trasmissione, nonché a tutti i Comuni aderenti all'Unione. La convocazione del Consiglio è altresì pubblicata all'Albo Pretorio on line. In caso d'urgenza, la convocazione può avvenire con una comunicazione spedita con un anticipo di almeno 48 ore.

6. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli oggetti degli argomenti iscritti all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno devono essere spedite ai Consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta.

7. Tutte le proposte deliberative relative agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositate presso l'ufficio segreteria almeno tre giorni liberi prima dell'adunanza affinché i Consiglieri ne possano prendere visione. Per giorni liberi si intendono tutti i giorni escluse le domeniche e le festività in genere.

8. Gli atti relativi ad integrazioni o modifiche all'ordine del giorno e gli atti relativi alle convocazioni d'urgenza devono essere depositati almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.

9. Le sedute sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.

10. Il consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri assegnati. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è necessaria la presenza di almeno sette consiglieri.

11. Il Consiglio delibera con scrutinio palese e con maggioranza semplice tranne i casi stabiliti dalla legge.

Art. 10
(Regolamento del Consiglio)

1. Con regolamento approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, in conformità ai principi stabiliti dal presente Statuto sono disciplinate in particolare:

- a) le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei componenti del Consiglio dell'Unione Montana;
- b) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
- c) l'individuazione e il funzionamento delle Commissioni.

Art. 11
(Diritti e doveri dei componenti del Consiglio)

1. I componenti del Consiglio hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione in merito all'attività dell'Unione ed esercitano tutti gli altri diritti di iniziativa nei confronti del Presidente, della Giunta e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

2. I componenti del Consiglio hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori, e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

3. I Consiglieri possono svolgere incarichi specifici su diretta attribuzione del Presidente con proprio provvedimento. I Consiglieri incaricati si coordinano con il Presidente per la direzione politico – amministrativa nelle materie affidate.

Art. 12
(Modifica della composizione dell'organo consiliare)

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca da parte del Consiglio comunale che ha effettuato la nomina;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere comunale o dell'Unione Montana, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di Consigliere dell'Unione Montana, indirizzate al Presidente, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Unione nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non

necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione comunica, entro cinque giorni, le dimissioni al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di Consigliere dell'Unione la mancata partecipazione a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio senza adeguata giustificazione. In questo caso il Presidente dell'Unione Montana avvia, con la contestazione delle assenze e l'invito a far valere eventuali cause giustificative entro il termine di dieci giorni, il procedimento di decadenza. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni addotte e decide se pronunciare o meno la decadenza del Consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento dell'approvazione della decisione da parte del Consiglio.

4. Nei casi di decadenza o dimissioni di Consiglieri dell'Unione Montana, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro quarantacinque giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo Consigliere dell'Unione.

Art. 13 **(Commissioni consiliari)**

1. Il Consiglio, per l'esercizio delle proprie funzioni, può istituire nel proprio seno Commissioni permanenti o temporanee.
2. Le Commissioni, nelle materie di propria competenza, svolgono nei confronti del Consiglio attività di iniziativa, consultiva e referente su atti e provvedimenti di competenza del Consiglio stesso.
3. Le attribuzioni, l'organizzazione e il funzionamento delle Commissioni sono disciplinate dal regolamento sul funzionamento del Consiglio che può prevedere anche le modalità per l'istituzione di Commissioni speciali a carattere temporaneo e di indagine o di studio su specifiche questioni che comunque interessano l'Unione Montana.

Art. 14 **(Presidente)**

1. Il Presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'Unione Montana e la rappresenta assicurandone l'unità dell'azione politico – amministrativa.
2. Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i propri componenti Sindaci a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Qualora con la votazione non si ottenga la maggioranza assoluta, il consiglio viene riconvocato entro quindici giorni per l'elezione. Se anche in tale seduta non si ottiene la maggioranza assoluta il Presidente è eletto nella successiva seduta del Consiglio, da tenersi entro quindici giorni, a maggioranza semplice.

3. La convocazione della seduta del Consiglio da parte del Consigliere Sindaco più anziano di età per la nomina del Presidente deve essere disposta entro trenta giorni dalla comunicazione al protocollo dell'Ente della nomina di tutti i rappresentanti dei Consigli Comunali. L'elezione avviene a scrutinio palese, salvo che almeno un terzo dei consiglieri assegnati chieda l'elezione a scrutinio segreto. Qualora il Presidente non venga eletto, le funzioni di Presidente del Consiglio rimangono in capo al Consigliere Sindaco più anziano di età che provvede a riconvocare il Consiglio entro un termine di quindici giorni. In caso di inerzia vi provvede il consigliere più anziano d'età.

4. Qualora uno o più comuni non abbiano adempiuto all'obbligo della nomina dei rappresentanti entro il termine di cui all'articolo 7, comma 2, il segretario ne sollecita la nomina con raccomandata o con altro mezzo atto a dimostrare l'avvenuto ricevimento della richiesta. Trascorsi 15 giorni dalla ricezione il consiglio è convocato sotto la presidenza del sindaco più anziano d'età purché il numero dei consiglieri sia almeno pari alla maggioranza assoluta dei componenti assegnati. In caso di inerzia vi provvede il consigliere più anziano d'età.

5. Il Presidente:

- a) è il rappresentante legale dell'Unione;
- b) nomina gli assessori nel numero massimo previsto dalla legge per la composizione della Giunta;
- c) nomina il vicepresidente dell'Unione Montana tra gli assessori;
- d) sovrintende al funzionamento degli uffici;
- e) nomina e revoca il direttore, i dirigenti e i responsabili di posizione organizzativa attraverso una scelta a carattere esclusivamente fiduciaria e discrezionale secondo quanto previsto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- f) impartisce direttive generali al Segretario in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti i servizi e gli uffici;
- g) verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite;
- h) convoca e presiede le sedute del Consiglio e propone gli argomenti da trattare salvo quanto previsto all'articolo 11;
- i) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno salvo quanto previsto al successivo articolo 15;
- j) firma i verbali originali delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dalla Giunta stessi;
- k) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività dell'Unione Montana;
- l) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- m) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione Montana e può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;

n) firma, per quanto di competenza, tutti gli atti e documenti inerenti l'attività amministrativa dell'Ente, per i quali tale potere non sia attribuito dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al Segretario, ai dirigenti o ai titolari di posizione organizzativa.

6. Il Presidente dura in carica fino alla scadenza del mandato di sindaco e comunque fino alla nomina del nuovo presidente. In caso di commissariamento del comune di appartenenza, le funzioni di Presidente sono assunte dal Vicepresidente che provvede a convocare il consiglio entro 30 giorni per l'elezione del nuovo presidente. In ogni caso la decadenza della maggioranza dei componenti del Consiglio comporta anche la decadenza del Presidente.

7. Il Presidente può essere sfiduciato dal Consiglio con mozione espressa per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione deve essere motivata, sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il Consiglio, escluso il Presidente, e messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al Segretario dell'Ente. Se il Presidente non procede alla convocazione nei termini di cui sopra, vi provvede il Consigliere Sindaco più anziano di età cui spetta in tal caso presiedere la seduta. Il Presidente interviene nella seduta, partecipa alla discussione e alla votazione.

8. Negli altri casi di cessazione anticipata dalla carica di Presidente (morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità), le relative funzioni sono esercitate, sino alla nuova elezione, dal Vicepresidente o, in mancanza di questi, dall'Assessore più anziano di età. Il Consiglio è sempre convocato, per la nomina del successore, entro trenta giorni dalla cessazione dalla carica del Presidente.

9. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

10. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non comporta le dimissioni del Presidente.

11. Le dimissioni volontarie del Presidente sono indirizzate al Segretario, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente. In ogni caso le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

Art.15 **(La Giunta)**

1. La Giunta è formata dal presidente e dagli assessori, di cui uno con funzioni di vice presidente da lui nominati, tra i sindaci dei comuni dell'Unione montana nel numero

massimo previsto dalla legge. La revoca degli Assessori da parte del Presidente avviene con le stesse modalità della nomina.

2. Le dimissioni volontarie dei singoli Assessori devono essere presentate per iscritto al Presidente, il quale ne dà comunicazione al Consiglio nella prima seduta successiva.

3. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente, in occasione dell'approvazione del rendiconto e dello stato di attuazione dei programmi, circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

4. La Giunta opera attraverso deliberazioni collegiali.

5. Alla Giunta spetta una generale competenza amministrativa su ogni atto che dalla legge e dal presente Statuto non sia riservato al Consiglio e al Presidente. La Giunta può adottare in via d'urgenza le deliberazioni di competenza del Consiglio limitatamente alle sole variazioni di bilancio che devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

6. La Giunta si riunisce su convocazione del presidente ogni qualvolta si renda necessario o lo stesso presidente lo giudichi opportuno, oppure su richiesta di uno dei componenti. La convocazione avviene tramite posta elettronica certificata, posta elettronica, fax, SMS e altri strumenti concordati tra le parti ed idonei a verificare la ricezione, almeno ventiquattro ore prima della riunione, salvo i casi di urgenza. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale o gli uffici decentrati dell'Unione Montana o presso le sedi comunali.

7. La Giunta è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice Presidente, ed è validamente riunita quando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. La giunta delibera a maggioranza dei componenti presenti alla riunione. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento.

9. Le adunanze della Giunta non sono pubbliche e su invito del Presidente possono partecipare alle sedute, senza diritto di voto, consiglieri dell'Unione a cui siano state affidate specifiche deleghe dal presidente, oltre che dirigenti, titolari di posizione organizzativa e altri dipendenti dell'Unione, esperti e tecnici invitati dal presidente a riferire su particolari problemi, la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere.

10. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario dell'Unione Montana con compiti di consulenza, assistenza, referenza e verbalizzazione. Il Segretario sottoscrive, assieme al Presidente, il verbale e gli atti deliberativi assunti.

Art. 16
(La Conferenza dei sindaci)

1. E' istituita la "Conferenza dei sindaci", organismo consultivo, composto dai sindaci dei comuni associati interessati alla materia sulla quale è richiesto il parere.
2. La Conferenza dei sindaci è convocata e presieduta dal presidente dell'Unione montana.
3. La Conferenza dei sindaci esprime pareri obbligatori sulle seguenti materie:
 - a) gestione funzioni e servizi a carattere sovracomunale;
 - b) definizione dei disciplinari per l'assunzione di funzioni e servizi delegati.
3. La Conferenza può esprimere pareri anche su altre materie sottoposte al suo esame.
4. I sindaci possono farsi sostituire dal vice sindaco o delegare, per specifiche materie, altro amministratore del comune.
5. La Conferenza dei sindaci coadiuva inoltre la Giunta dell'Unione, previa richiesta della stessa, relativamente alle materie trasferite e comunque ogni qualvolta la Giunta stessa lo ritenga opportuno. In tali casi la Conferenza può essere integrata con gli assessori comunali competenti per materia.
6. Il funzionamento della Conferenza dei Sindaci è disciplinato da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione montana.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Art. 17

(Partecipazione popolare)

1. L'Unione promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'amministrazione dell'Ente al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel procedimento amministrativo.
3. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'Ente.
4. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.
5. Le modalità della partecipazione sono stabilite da specifico regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE

Art. 18 *(Principi strutturali e organizzativi)*

1. La gestione si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici definiti e misurabili e deve essere improntata ai seguenti principi:
 - a) l'organizzazione del lavoro per obiettivi, programmi e progetti,;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici.

2. L'Unione assume come modello di riferimento una struttura organizzativa i cui punti di contatto con gli utenti rimangono anche decentrati sul territorio

3. Il modello è supportato dall'utilizzazione di moderne tecnologie di informazione e connessione tra i diversi punti della rete organizzativa e tra questi e i cittadini.

Art. 19 *(Personale)*

1. L'Unione montana provvede alla determinazione della propria dotazione organica, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalla normativa vigente, dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti attribuiti.

2. L'Unione disciplina con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi.

3. Il personale dell'Unione è costituito da:
 - a) personale delle soppresse Comunità montane ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5, comma 4, della Legge Regionale 28 settembre 2012, n. 40 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b) personale messo a disposizione dai Comuni ai sensi delle disposizioni regolamentari e contrattuali vigenti;
 - c) personale assunto con contratto a tempo indeterminato o determinato nelle forme stabilite dalla legge e dai contratti di lavoro;

d) personale non dipendente con contratto di collaborazione nelle forme consentite dalla legge.

4. L'Unione può inoltre avvalersi, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alla manutenzione delle aree verdi, dell'attività di personale agricolo-forestale a tempo determinato ed indeterminato, assunto con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per addetti di lavori di sistemazione idraulico-agraria ed idraulico-forestale.

5. La programmazione del fabbisogno del personale, eccedente quello inserito stabilmente nella dotazione organica dell'Unione, sarà conseguente alle disposizioni di cui alle deliberazioni di cui all'art. 5 del presente Statuto.

6. L'attribuzione mediante conferimento delle funzioni e dei servizi all'Unione, da parte dei Comuni, comporta l'unificazione delle relative strutture.

7. Gli aspetti contrattuali sono regolati dagli accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regioni - enti locali.

Art. 20

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. L'Unione montana disciplina, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione fra funzione politica e di controllo, attribuita al Consiglio, al presidente e alla Giunta, e funzione di gestione e azione amministrativa, attribuita al Direttore, al Segretario ed ai responsabili dei servizi e degli uffici.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza e flessibilità in modo da garantire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza ed economicità gestionale.

3. L'organizzazione degli uffici e del personale spetta al Presidente e alla Giunta.

4. Il Direttore, il Segretario ed i responsabili dei servizi e gli uffici adeguano costantemente la propria azione gestionale - amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza agli obiettivi ed al livello di efficienza definiti.

Art. 21

(Segretario)

1. Il regolamento disciplina le modalità per l'attribuzione delle responsabilità e delle competenze al Segretario in conformità con i principi stabiliti dalla norma. In caso di assenza del Segretario titolare, il ruolo potrà essere svolto da personale interno od esterno secondo termini e modalità previsti dalla normativa vigente.

Art. 22
(Direttore generale)

1. L'unione montana può dotarsi di un direttore generale.
2. Il regolamento disciplina le modalità ed i requisiti per la nomina, i compiti e le responsabilità del Direttore Generale in conformità con i principi stabiliti dalla normativa.
3. Il Direttore è nominato dal Presidente nel rispetto delle norme statutarie e rientra tra gli atti connessi al rapporto fiduciario.
4. L'incarico di Direttore viene conferito a soggetti dotati della necessaria professionalità, specifiche capacità gestionali e attitudini all'incarico valutate anche sulla base dell'esperienza acquisita in ruoli analoghi.
5. Con il provvedimento di incarico al Direttore il Presidente disciplina i rapporti funzionali fra lo stesso Direttore ed il Segretario nell'osservanza dei rispettivi distinti ed autonomi ruoli, secondo il principio di reciproca collaborazione.
6. L'incarico di Direttore è revocato con atto del Presidente per rilevanti inadempimenti nell'esercizio delle funzioni attribuite e/o conseguimento degli obiettivi assegnati e, comunque, in ogni ipotesi in cui sia compromesso il rapporto fiduciario che caratterizza l'incarico.

Art. 23
(Responsabili degli uffici e dei servizi)

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati e nominati dal presidente dell'Unione montana tra le figure delle aree di attività indicate nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. Essi provvedono agli atti di gestione dell'attività dell'Unione per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi definiti nel documento programmatico dell'Amministrazione, organizzando gli uffici e i servizi loro assegnati secondo le direttive impartite dal Presidente cui rispondono direttamente del loro operato e del risultato raggiunto.

TITOLO V
FINANZA E CONTABILITA'

Art. 24**(Attività finanziaria e bilanci)**

1. All'Unione Montana competono tutti i trasferimenti regionali relativi alla gestione delle funzioni già esercitate dalle Comunità Montane, secondo quanto previsto dalla normativa regionale.
2. All'Unione Montana competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi ad essa affidati.
3. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, nel rispetto dei principi previsti dalla legislazione vigente.
4. L'ordinamento finanziario e contabile dell'Unione Montana è disciplinato dalla parte seconda del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Art. 25**(Rapporti finanziari con i Comuni aderenti)**

1. Le spese dell'Unione Montana per l'espletamento delle funzioni proprie dell'ente, per la parte non coperta da trasferimenti statali o regionali, vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo criteri di proporzionalità.
2. Le spese relative alla gestione associata di funzioni e servizi comunali, non coperte da trasferimenti statali o regionali, sono ripartite tra i comuni aderenti secondo criteri di proporzionalità in relazione alle funzioni e servizi delegati dai comuni stessi.
3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate negli atti di attribuzione; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.
4. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita, viene predisposto un apposito piano economico, nell'ambito del bilancio dell'Unione, allo scopo di poter rilevare la gestione contabile del servizio, che riguarderà esclusivamente i Comuni aderenti.

Art. 26**(Il Revisore)**

1. Il Consiglio dell'Unione Montana nomina il Revisore che viene designato secondo le norme in vigore per gli enti locali.

2. Il Revisore dura in carica tre anni, è rinnovabile una sola volta, e può essere revocato solo per grave inadempimento.

3. Il Revisore collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente secondo le vigenti norme di legge.

Art. 27
(Tesoreria)

1. Il servizio di tesoreria dell'Unione è svolto da un Tesoriere scelto in conformità a quanto previsto dal D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267.

2. I rapporti con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

Art. 28
(Controllo di gestione)

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

TITOLO VI
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 29
(Regolamenti)

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della corrispondente Comunità montana.

2. Nel caso di trasferimento di funzioni o servizi comunali all'Unione montana, la stessa adotta i relativi regolamenti. Nelle more della loro approvazione, valgono i regolamenti dei singoli Comuni in quanto compatibili con i principi fissati dagli atti di trasferimento delle funzioni o servizi.

3. Il Consiglio approva i Regolamenti di propria iniziativa nonché quelli previsti dalla legge e dal presente Statuto a maggioranza assoluta dei propri componenti.

4. I Regolamenti entrano in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione salvo che sia altrimenti specificamente disposto.

Art. 30

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto nel presente statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia di ordinamento degli enti locali.

Art. 31

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche Statutarie sono adottate dal Consiglio dell'Unione Montana a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso in cui non venga raggiunta la maggioranza richiesta, l'Assemblea procede ad ulteriori votazioni da tenersi in sedute successive, entro trenta giorni.

2. Entro otto giorni dall'adozione, la deliberazione di modifica dello Statuto è inviata ai comuni interessati, i quali provvedono alla sua pubblicazione nell'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, entro i quali chiunque può formulare osservazioni e proposte.

2. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni il Consiglio dell'Unione montana approva in via definitiva le modifiche allo Statuto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati, pronunciandosi sulle eventuali osservazioni e proposte.

Art. 32

(Norme transitorie)

1. L'Unione montana succede nei rapporti giuridici attività e passivi della Comunità montana del Brenta, subentrando nelle funzioni e nei servizi svolti dalla stessa.

2. L'Unione montana disciplina le modalità di successione dei rapporti giuridici della Comunità montana del Brenta.

Art 33

(Entrata in vigore)

1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

N. 04

UNIONE MONTANA VALBRENTA

TRA I COMUNI DI:
 BASSANO DEL GRAPPA POVE DEL GRAPPA, SOLAGNA,
 SAN NAZARIO, CAMPOLONGO SUL BRENTA, VALSTAGNA E CISMON
 DEL GRAPPA


PALAZZO GUARNIERI
 36020 CARPANE' DI SAN NAZARIO (VI)

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
 DI CONSIGLIO**

L'anno duemilaQUATTORDICI addi **20** del mese di **Marzo** alle ore **20,00** nella sala della Comunità Montana del Brenta, si è riunito il Consiglio della costituenda dell'Unione Montana Valle del Brenta presieduto dal Presidente provvisorio dell'Unione **Angelo Moro**, con l'assistenza del Segretario, **Gianni Ceccon**.

	Presenti	Assenti
ANDOLFATTO DIEGO	✓	
BIANCHIN FRANCESCO	✓	
BOMBIERI ERMANDO	✓	
CAMPANA RENATO	✓	
COSTA LORIANO	✓	
CIMATTI STEFANO		✓G.
FERAZZOLI LUCA	✓	
FERRACIN ROBERTO	✓	
GOBBATO PAOLO	✓	
ILLES MAURO	✓	
MERLO FRANCO	✓	

	Presenti	Assenti
MOCELLIN FAUSTO	✓	
MOCELLIN ORIO	✓	
MORO ANGELO	✓	
NERVO CARLO		✓
PERLI CARLO	✓	
PIER EGIDIO FIORESE	✓	
ROSSI RUGGERO	✓	
SERSE CAPUZZI	✓	
TODESCO MAURIZIO	✓	
ZEN MAURO		✓

Presenti N. 18 Assenti N. 3

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

OGGETTO

Nomina del Presidente dell'Unione Montana

PARERI

a sensi art.49 D.Lgvo
 267/2000, sulla
 proposta della
 presente deliberazione.

AREA:
Amministrativo-contabile


non presenta
 rilevanza tecnica

PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO
 per la regolarità
 tecnica

L/ 20.03.2014



AREA
 AMMINISTRATIVO
 CONTABILE


Non presenta
 rilevanza contabile

PARERE:

FAVOREVOLE

CONTRARIO
 per la regolarità
 contabile.

L/ 20.03.2014



UDITA la relazione del Presidente provvisorio;

SENTITE la proposta formulata dal presidente provvisorio del Consiglio di eleggere il Cons. Luca Ferazzoli, Sindaco del Comune di Cison del Grappa, presidente dell'Unione Montana Valbrenta;

VISTO il D.L. 6 luglio 2012 N° 95 convertito dalla legge 7 agosto 2012 N° 135 relativo alle disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini;

VISTO, in particolare, l'art. 32 comma 1 del D.Lgs. 267/00 così come modificato dal D.L. 95/12 sopra citato;

VISTE:

- la legge regionale del 27 aprile 2012 N° 18 relativa alla disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;
- la legge regionale del 28 settembre 2012 N° 40 relativa alle norme in materia di unioni montane;
- la legge regionale del 28 dicembre 2012 N° 49 di modifica delle su richiamate leggi regionali;

RICHIAMATE:

- la Delibera della Giunta Regionale del Veneto N°2651 del 18 dicembre 2012 con la quale venivano date le disposizioni operative in fase di prima applicazione della legge regionale N°40/12;
- la delibera della Giunta Regionale N° 771 del 21 maggio 2013 relativa al piano di riordino per la rideterminazione degli ambiti territoriali delle Unioni Montane, approvazione primo stralcio;
- la delibera della Giunta Regionale del Veneto N° 2836 del 30 dicembre 2013 concernente le procedure di estinzione delle Comunità Montane e la definizione dei rapporti patrimoniali, organizzativi, amministrativi e finanziari tra gli enti interessati in applicazione all'articolo 3, comma 6, della legge regionale n. 40/2012;

RICHIAMATO, in particolare, l'art. 7 della L.R. 40/12 comma 4 il quale prevede che le Unioni Montane si costituiscono con l'elezione del Presidente;

VISTA la deliberazione di approvazione dello Statuto dell'Unione Montana Valbrenta, assunta con deliberazione di Consiglio n. 3 in data odierna;

ACQUISITI i pareri favorevoli sulla proposta delle presente deliberazione a sensi delle vigenti disposizioni di legge;

Con voti favorevoli n.17 – astenuti n. 1 (Ferazzoli)

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse della presente deliberazione ne formano parte integrante e sostanziale;
- 2) di eleggere alla carica di Presidente dell'Unione Montana Valbrenta il sig.Luca Ferazzoli , dando atto che con tale nomina l'Unione Montana Valbrenta è formalmente costituita;
- 3) di dichiarare, con successiva distinta votazione espressa con voti favorevoli n. 17 – astenuti n. 1 (Ferazzoli), la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000;


Prende quindi la parola il Presidente dell'Unione Montana neo eletto, Luca Ferazzoli, che ringrazia il Consiglio per la fiducia facendo presente che per avviare l'attività del nuovo ente ci vogliono impegno e passione da parte di tutti gli amministratori.

In particolare fa presente che come primo intervento dell'Unione Montana vuole portare la sede della polizia locale presso il palazzo Guarnieri, nonché creare un presidio stabile presso la stessa sede riferito al settore sociale.

Inoltre fa presente che intende tentare un approccio con i comuni per organizzare un presidio unico di protezione civile.


Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente provvisorio
Angelo Moro





Il Segretario
Gianni Ceccon



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi.

Carpanè, 28 MAR. 2014



Il Segretario
Gianni Ceccon



La presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo Pretorio dal _____ ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art 134, comma 3 del D.L.gvo 267/2000.

Carpanè, _____

Il Segretario
Gianni Ceccon

Certifico io sottoscritto Segretario che copia del presente verbale venne pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____ senza opposizioni o reclami.

Carpanè, _____

Il Segretario
Gianni Ceccon
